



COMUNE DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Settore II: AMMINISTRATIVO

Dirigente: Dr.ssa Mariamaddalena Leone

Istruttore Amministrativo: Dr.ssa Giovanna Fortunato

Il Sindaco: Avv. Ciro Buonajuto

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ERCOLANO E ANGRÌ PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DIPENDENTE CATELLO GIOVANNI ALFANO, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", IN POSIZIONE DI "SCAVALCO CONDIVISO", ART. 23 CCNL DEL 16.11.22

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'Ordinamento degli Enti Locali prevede disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi per la gestione in forma associata di servizi e funzioni;
- in particolare, l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 sancisce la possibilità, per gli Enti Locali, di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, stipulando convenzioni in cui siano stabiliti fini, durata, forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- a questo si aggiunge la flessibilità organizzativa introdotta dal Dlgs. N. 165/2001 e le norme di finanza pubblica che contribuiscono a promuovere fenomeni di natura pattizia tra amministrazioni qualora si ritengano necessarie per rispondere al meglio all'interesse pubblico;
- le leggi finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni hanno previsto la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 0032401/2024 del 27/05/2024 il Comune di Angri ha richiesto l'utilizzo parziale, tramite convenzione ex art. 23 CCNL del 16/11/2022, per 18 ore settimanali del dipendente Catello Giovanni Alfano - profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" – fino al 31/12/2024;
- con nota prot. n. 0041749/2024 del 09/07/2024 il Dirigente del Settore IV ha comunicato, in calce alla richiesta di cui sopra, di aver preso visione della richiesta avanzata dal Comune di Angri e ha comunicato, altresì, al Settore II di poter procedere con gli adempimenti di competenza;
- il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità a prestare attività lavorativa presso il Comune di Angri;

RAVVISATO che l'art. 30 comma 2 del Tupo recita che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale"



COMUNE DI ERCOLANO (Città Metropolitana di Napoli)

di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

VISTO il CCNL Regioni ed Enti Locali del 16/11/2022 ed in particolare l’art. 23 secondo cui:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a



COMUNE DI ERCOLANO (Città Metropolitana di Napoli)

carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.”;

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta dei dipendenti, ai sensi del richiamato art. 23 del CCNL del 16/11/2022, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi all'art. 96 prescrive che *“Il Comune e altri Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004. Lo scavalco è attivato previa deliberazione della Giunta comunale di approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti con l'altro Ente Locale.”;*

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali di Ercolano e di Angri hanno concordato l'utilizzo del dipendente del Comune di Ercolano, Catello Giovanni Alfano, inquadrato nell'Area degli Istruttori, per 18 ore settimanali presso il Comune di Angri e per 18 ore settimanali presso il Comune di Ercolano, fino al 31/12/2024 dalla data di stipula, salva la possibilità di rinnovo dell'accordo;

EVIDENZIATO che:

- con il distacco temporaneo, a tempo parziale, si determina una precaria utilizzazione del dipendente presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento è inserito, senza che si modifichi lo stato giuridico e senza che si costituisca con tale soggetto un nuovo o diverso rapporto di impiego ma solo di creare nel lavoratore l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente (Cassazione Civile, sez. 1, 17/07/1987, n. 6292);
- il dipendente distaccato mantiene la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico a cui provvede l'Ente di appartenenza, dietro rimborso da parte dell'ente presso cui il dipendente è distaccato;
- la Corte dei Conti ha evidenziato che con l'istituto in oggetto si ha l'utilizzazione del lavoratore, mediante l'istituto del cd. Scavalco condiviso, che non perfeziona una ipotesi di comando temporaneo né un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di



COMUNE DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR del 07/10/2013);

ESAMINATO lo schema di convenzione allegato, disciplinante i rapporti giuridici ed economici fra le parti (Enti) in ordine all'utilizzo del personale del Comune di Ercolano da parte del Comune di Angri;

PRECISATO:

- che ai sensi dell'art. 23 del CCNL in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

-che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 – Orientamenti Applicativi);

RITENUTO necessario approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

La Giunta voglia valutare quanto riportato nella presente proposta assumendo le determinazioni ritenute necessarie e opportune.

L'Istruttore Amministrativo
Dr.ssa Giovanna Fortunato



COMUNE DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

II DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria che precede e fatta propria ai fini della premessa alla presente;

Visti gli atti citati in premessa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

l'adozione della presente proposta e del seguente dispositivo:

- 1. di approvare** l'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'utilizzo, da parte del Comune di Angri, dell'Istruttore Amministrativo Catello Giovanni Alfano, in servizio presso questo Ente, dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2024 e per n. 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124 della Legge 145/2018;
- 2. di autorizzare** il Dirigente del Settore Amministrativo alla stipula con il Comune di Angri della predetta convenzione;
- 3. di stabilire** che al dipendente Catello Giovanni Alfano sarà corrisposto il trattamento economico nella misura prevista nell'allegata convenzione a stipularsi;
- 4. di stabilire** che tutti gli importi erogati al dipendente saranno rimborsati dal Comune di Angri;
- 5. di trasmettere** la presente al Comune di Angri, al dipendente e all'Ufficio del Personale per gli adempimenti consequenziali;
- 6. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
dott.ssa Mariamaddalena Leone